



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

EX D. LGS. 231/2001

20/04/2018

INDICE

- PARTE GENERALE -	11
<i>DEFINIZIONI.....</i>	<i>12</i>
<i>CAPITOLO 1</i>	<i>13</i>
<i>DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....</i>	<i>13</i>
<i>1.1 INTRODUZIONE.....</i>	<i>13</i>
<i>1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....</i>	<i>14</i>
<i>1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....</i>	<i>14</i>
<i>1.4 FATTISPECIE DI REATO.....</i>	<i>16</i>
<i>1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....</i>	<i>19</i>
<i>1.6 DELITTI TENTATI.....</i>	<i>21</i>
<i>1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....</i>	<i>21</i>
<i>1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....</i>	<i>23</i>
<i>1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.....</i>	<i>24</i>
<i>1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</i>	<i>24</i>
<i>1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI.....</i>	<i>26</i>
<i>1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ.....</i>	<i>27</i>
<i>CAPITOLO 2</i>	<i>28</i>
<i>DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SERVIZI OSPEDALIERI.....</i>	<i>28</i>
<i>2.1 SERVIZI OSPEDALIERI.....</i>	<i>28</i>
<i>2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI SERVIZI OSPEDALIERI.....</i>	<i>29</i>
<i>2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI SERVIZI OSPEDALIERI.....</i>	<i>38</i>
<i>CAPITOLO 3</i>	<i>39</i>
<i>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</i>	<i>39</i>
<i>E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.....</i>	<i>39</i>
<i>3.1 PREMessa.....</i>	<i>39</i>
<i>3.2 IL PROGETTO DI SERVIZI OSPEDALIERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	<i>39</i>
<i>3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....</i>	<i>39</i>
<i>3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN.....</i>	<i>42</i>
<i>3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</i>	<i>43</i>
<i>3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO.....</i>	<i>44</i>
<i>CAPITOLO 4</i>	<i>45</i>
<i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	<i>45</i>
<i>4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>45</i>
<i>4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, REVOCA E DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>46</i>
<i>4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	<i>48</i>
<i>4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.</i>	<i>51</i>
<i>4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....</i>	<i>53</i>
<i>4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....</i>	<i>54</i>
<i>CAPITOLO 5</i>	<i>55</i>
<i>SISTEMA DISCIPLINARE</i>	<i>55</i>
<i>5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....</i>	<i>55</i>
<i>5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....</i>	<i>55</i>

5.3	<i>VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI</i>	56
5.4	<i>MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI</i>	58
5.5	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	58
5.6	<i>MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE</i>	59
5.7	<i>MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI</i>	59
5.8	<i>MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE</i>	59
CAPITOLO 6		61
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE		61
6.1	<i>PREMESSA</i>	61
6.2	<i>DIPENDENTI</i>	61
6.3	<i>ALTRI DESTINATARI</i>	62
CAPITOLO 7		64
ADOZIONE DEL MODELLO CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO		64
7.1	<i>ADOZIONE DEL MODELLO</i>	64
7.2	<i>VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO</i>	64
7.3	<i>AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO</i>	65
PARTE SPECIALE - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		69
1.	<i>LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001</i>	69
1.1	<i>MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)</i>	69
1.2	<i>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)</i>	70
1.3	<i>TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)</i>	70
1.4	<i>TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)</i>	71
1.5	<i>FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)</i>	71
1.6	<i>LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS.C.P.)</i>	71
1.7	<i>CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)</i>	72
1.8	<i>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTICOLO 320 DEL CODICE PENALE)</i>	72
1.9	<i>PENE PER IL CORRUTTORE (ARTICOLO 321 DEL CODICE PENALE)</i>	73
1.10	<i>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)</i>	73
1.11	<i>CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)</i>	73
1.12	<i>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319-QUATER C.P.)</i>	73
1.13	<i>PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DEGLI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)</i>	74
1.14	<i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)</i>	74
2.	<i>NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO</i>	75
2.1	<i>PREMESSA</i>	75
2.2	<i>ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	75
2.3	<i>PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO</i>	75
3.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.</i>	77
4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001</i>	79
5.	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE</i>	81
6.	<i>IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE</i>	83
7.	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	84

8.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	87
8.1	<i>TRATTATIVA PUBBLICA E PROVATA CON LA PA</i>	87
8.2	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE, LICENZE E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI</i>	88
8.3	<i>GESTIONE DI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E ISPEZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI PREPOSTI</i>	89
8.4	<i>SUPPORTO NELLA GESTIONE, TRAMITE CONSULENTE ESTERNO, DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI</i>	92
8.5	<i>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON LE PROVINCE</i>	93
8.6	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE ATTESTAZIONI RICEVUTE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NEI PROCEDIMENTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ABILITATE ALL'ACCERTAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</i>	94
8.7	<i>CONTATTI CON POTENZIALI CLIENTI PUBBLICI DURANTE LE ATTIVITÀ DI MARKETING COMUNICAZIONALE</i>	94
8.8	<i>GESTIONE DI EVENTUALI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI E PROCEDIMENTI ARBITRALI</i>	95
8.9	<i>PROCESSI STRUMENTALI</i>	96
8.9.1	<i>APPROVVIGIONAMENTO</i>	96
8.9.2	<i>CONSULENZE</i>	97
8.9.3	<i>CONTRATTI CON PARTNER COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI ATI</i>	97
8.9.4	<i>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	98
8.9.5	<i>GESTIONE DEI PROCESSI DI ASSUNZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</i>	99
8.9.6	<i>GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, BORSE DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI, SPESE DI RAPPRESENTANZA</i>	100
9.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	103
PARTE SPECIALE - I REATI SOCIETARI		105
1.	<i>I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001</i>	105
1.1	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART 9 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	105
1.2	<i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	106
1.4	<i>FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS CODICE CIVILE, COSÌ COME INSERITO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 2015, N. 69)</i>	106
1.5	<i>IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)</i>	107
1.6	<i>FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE)</i>	107
1.6	<i>INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE CIVILE)</i>	107
1.7	<i>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE)</i>	108
1.8	<i>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE)</i>	108
1.9	<i>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE)</i>	109
1.10	<i>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</i>	109
1.11	<i>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)</i>	110
1.12	<i>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE)</i>	110
1.13	<i>AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)</i>	110
1.14	<i>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)</i>	111
1.15	<i>CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 DEL CODICE CIVILE)</i>	111

1.16	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS DEL CODICE CIVILE).....	112
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI.....	112
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....	114
3.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	114
3.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	114
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	117
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	118
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	120
6.1	PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO.....	120
6.2.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO.....	120
6.3	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE.....	121
6.4	COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE.....	122
6.5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOCIETÀ CLIENTI PRIVATE.....	122
6.6	PROCESSI STRUMENTALI.....	122
7.	ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE.....	124
8.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	126
PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		128
1.	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001.....	128
1.1	OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.).....	130
1.2	LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.).....	130
2.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	132
3.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	134
3.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI.....	134
3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	135
4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	148
PARTE SPECIALE - DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		150
1.	I DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001.....	150
1.1	DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS DEL CODICE PENALE).....	150
1.2	ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER CODICE PENALE).....	152
1.3	DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER CODICE PENALE).....	153
1.4	DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES DEL CODICE PENALE).....	153
1.5	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER DEL CODICE PENALE).....	153
1.6	INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUES DEL CODICE PENALE).....	154
1.7	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS DEL CODICE PENALE).....	154

1.8	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER DEL CODICE PENALE).....	154
1.9	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER DEL CODICE PENALE).....	155
1.10	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 QUINQUES DEL CODICE PENALE).....	155
1.11	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUES DEL CODICE PENALE).....	155
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI -	156
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	157
3.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	157
3.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	157
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	160
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	161
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	162
6.1	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE.....	162
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	164
PARTE SPECIALE - I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		166
1.	I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 NONIES DEL D.LGS. 231/2001.....	166
1.1	DIFFUSIONE IN TUTTO O IN PARTE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RETI TELEMATICHE (ART. 171, I COMMA, LETTERA A-BIS DELLA LEGGE 633/1941).....	166
1.2	GESTIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI E DI BANCHE DATI PROTETTE (ART. 171- BIS DELLA LEGGE 633/1941).....	166
1.3	GESTIONE ABUSIVA DI OPERE A CONTENUTO LETTERARIO, MUSICALE, MULTIMEDIALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO (ART. 171- TER DELLA LEGGE 633/1941).....	167
1.4	GESTIONE IMPROPRIA DI SUPPORTI ESENTI DA OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO OVVERO NON ASSOLVIMENTO FRAUDOLENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRASSEGNO (ART. 171- SEPTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	167
1.5	GESTIONE ABUSIVA O COMUNQUE FRAUDOLENTO DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (ART. 171- OCTIES DELLA LEGGE 633/1941).....	167
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE -	169
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI	170
3.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE	170
3.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	171
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001	174
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	175
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	176
6.1	UTILIZZO DI RISORSE E INFORMAZIONI DI NATURA INFORMATICA O TELEMATICA OVVERO DI QUALSIASI ALTRA OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DA DIRITTO D'AUTORE.....	176
6.2	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA AL PUBBLICO.....	177

7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	178
PARTE SPECIALE - I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		180
1.	<i>I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 BIS-1 DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	180
1.1	<i>TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.).....</i>	180
1.2	<i>ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.).....</i>	180
1.3	<i>FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.).....</i>	180
1.4	<i>FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.).....</i>	181
1.5	<i>VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.).....</i>	181
1.6	<i>VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.).....</i>	181
1.7	<i>FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 TER C.P.).....</i>	181
1.8	<i>CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.).....</i>	182
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</i>	183
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....</i>	184
3.1	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....</i>	184
3.2	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</i>	184
4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	187
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....</i>	188
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....</i>	189
6.1	<i>GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'OTTENIMENTO DEL MARCHIO CE.....</i>	189
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</i>	190
PARTE SPECIALE - I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		192
1.	<i>I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 TER DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	192
1.1	<i>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 DEL CODICE PENALE).....</i>	192
1.1	<i>ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS CODICE PENALE).....</i>	194
1.3	<i>SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416 TER CODICE PENALE).....</i>	195
1.4	<i>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA ED ESTORSIONE (ART. 630 CODICE PENALE).....</i>	195
1.5	<i>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE, AL TRAFFICO E/O DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309).....</i>	196
1.6	<i>ARTICOLO 407 COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5), CODICE PROCEDURA PENALE (TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI).....</i>	196
1.7	<i>DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110;).....</i>	196
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</i>	198
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....</i>	199
3.1	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....</i>	199
3.2	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</i>	199
4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....</i>	201

5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	202
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	203
6.1	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON INTERLOCUTORI TERZI – SIA PUBBLICI CHE PRIVATI – NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER CONTO E/O NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ</i>	203
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	204
PARTE SPECIALE - I REATI AMBIENTALI		206
1.	<i>I REATI AMBIENTALI DEL D.LGS. 231/2001</i>	206
1.1	<i>UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)</i>	206
1.2	<i>DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)</i>	206
1.3	<i>INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)</i>	206
1.4	<i>DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)</i>	207
1.5	<i>DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)</i>	207
1.6	<i>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)</i>	207
1.7	<i>TRAFFICO ED ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)</i>	207
1.8	<i>SCARICHI ACQUE REFLUE – SANZIONI PENALI (ART. 137 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	209
1.9	<i>ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	209
1.10	<i>BONIFICA DEI SITI (ART. 257 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	210
1.11	<i>VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	210
1.12	<i>TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	211
1.13	<i>ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	211
1.14	<i>SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS D. LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	211
1.15	<i>PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – SANZIONI (ART. 279 D.LGS. 152/2006 "NORMA IN MATERIA AMBIENTALE")</i>	212
1.16	<i>VIOLAZIONI IN TEMA DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE PROTETTE (ARTT. 1, 2, 3-BIS E 6 DELLA LEGGE 150/1992)</i>	212
1.17	<i>CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE (ART. 3 LEGGE 549/93 "MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE")</i>	213
1.18	<i>INQUINAMENTO DOLOSO E COLPOSO PROVOCATO DAI NATANTI (ARTT. 8 E 9 DEL D.LGS. 202/2007)</i>	214
2.	<i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI</i>	215
3.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI</i>	216
3.1	<i>IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE</i>	216
3.2	<i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	216
4.	<i>LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001</i>	219
5.	<i>PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO</i>	220
6.	<i>PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i>	221
6.1	<i>GESTIONE DI ATTIVITÀ E PROCESSI RILEVANTI AI FINI AMBIENTALI ANCHE IN RAPPORTO CON TERZE PARTI</i>	221
7.	<i>I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	225

**PARTE SPECIALE - DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
E CONDIZIONE DELLO STRANIERO E REATI CONTRO LA
PERSONALITA' INDIVIDUALE 227**

1.	LE FATTISEPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001.....	227
1.1	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 22 D.LGS. 286/1998).....	227
1.2	RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.).....	227
1.3	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS. C.P.).....	228
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-QUINQUIES ED ART. 25-DUODECIES.....	229
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....	230
3.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	230
3.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	230
4.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE ED AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	232
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	233
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	234
6.1	ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	234
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	236

PARTE SPECIALE – AUTORICICLAGGIO 238

1.	LE FATTISPECIE RICHIAMATE NEL D.LGS. 231/2001.....	238
1.1	AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.).....	238
2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – ART. 25-OCTIES (AUTORICICLAGGIO).....	239
3.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI.....	240
3.1	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE.....	240
3.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	240
4.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AL REATO DI AUTORICICLAGGIO AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.....	241
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	242
6.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	243
6.1	GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA.....	243
6.2	GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI.....	243
7.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	244

ALLEGATI 245

ALL. 1: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI PROCESSI STRUMENTALI.....	245
ALL. 2: MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE.....	245
ALL. 3: REGOLAMENTO COMITATO RISCHI FINANZIARI.....	245
ALL. 4: CANALI DI SEGNALAZIONE.....	245

- PARTE GENERALE -

DEFINIZIONI

- "ATTIVITÀ SENSIBILI": attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati, così come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello e meglio descritte nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali" (allegato 1 al presente documento);
- "ORGANISMO DI VIGILANZA": organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- "CONSULENTI": coloro che agiscono in nome e/ o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- "DESTINATARI": tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o *partner in joint venture*;
- "DIPENDENTI": tutti i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti;
- "GRUPPO": Servizi Ospedalieri e le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- "LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA": le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- "MODELLO": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- "ORGANI SOCIALI": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- "PARTNER": controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la società concluda un'associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Fattispecie di attività sensibili;
- "REATI": i reati sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;

- "SOCIETÀ": Servizi Ospedalieri.

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il D.Lgs. 231/2001), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della *"Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"*, con l'intento di arginare la commissione di reati da parte di soggetti inseriti in strutture organizzate e complesse.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Tale disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, mentre ne restano esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati anche le società, le quali, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette con riferimento ad illeciti commessi nel loro interesse ovvero i cui effetti ricadessero a loro vantaggio.

Le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001)¹.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria

¹ Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti "apicali", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio

che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Questa responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (detti anche linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria e approvati dal Ministero della Giustizia.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere affittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio²:

² Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

E' comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'ente³.

idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel proprio interesse o con prospettiva *ex ante*, e dunque verificabile solo *ex post*. Inoltre, l'elemento costitutivo dell'interesse, in quanto espressione della direzione finalistica dell'agire, deve essere riferito alla sola condotta. Per contro, l'elemento costitutivo del vantaggio presuppone la verificazione dell'evento del reato (es. vantaggio economico quantificabile). I due requisiti dell'interesse e del vantaggio sono cumulabili, ma è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell'Ente.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 *undecies*), ha posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

In prima analisi si ipotizzerebbe che il presupposto oggettivo dell'interesse, risultando "incompatibile" con i reati di natura colposa, non possa essere applicato e che la responsabilità dell'ente sia configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente (es. il risparmio di costi o di tempo).

Tuttavia la giurisprudenza ha elaborato i criteri per sancire la rilevanza dei reati colposi rispetto al paradigma dell'imputazione del reato all'ente. A questo proposito si riportano le indicazioni contenute nell'ultimo aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 di Confindustria:

"La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale. Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso. In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio *ex ante*, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molifetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed *ex post*.

Peraltro, la prima tesi, che tiene distinti interesse e vantaggio anche nei reati colposi pare riflettere più fedelmente il sistema del decreto 231, che mostra di considerare disgiuntamente i due concetti"

³ La Relazione illustrativa del D. lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, D. lgs. 231/2001, afferma: "Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di "rottura" dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma)".

1.4 FATTISPECIE DI REATO

In base al D.Lgs. 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (art. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quinqüies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*nonies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L 146/2006) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art.* 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato comprese nel dettato normativo possono essere catalogate, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
(quali corruzione e concussione⁴, induzione indebita a dare o promettere utilità⁵, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato) richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- **DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**
(quali falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento⁶) richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto;
- **REATI SOCIETARI**
e, precisamente: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.⁷), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.⁸), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.⁹), falso in prospetto¹⁰, impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.),

⁴ Come modificati dalla Legge 190/2012 e, successivamente, dalla L. 69/2015.

⁵ Articolo aggiunto dalla Legge 190/2012.

⁶ Come integrati dall'art. 15, L. 99/2009.

⁷ Così come modificato dall'art 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69..

⁸ Così come modificato dall'art.11 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁹ Introdotto dall'art. 10 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁰ L'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha introdotto, dopo l'art. 173 del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'art. 173-*bis* il quale regola la nuova disciplina del falso in prospetto e, contestualmente, abroga l'art. 2623 del codice civile.

corruzione tra privati (art. 2635, comma 3)¹¹ e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 – bis c.c.)¹², di cui all'art. 25-ter del Decreto¹³;

- **DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-*quater* del Decreto¹⁴;

- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 c.p.; prostituzione minorile – art. 600-*bis* c.p.; pornografia minorile – art. 600-*ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico – art. 600-*quater*; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600-*quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 c.p.; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art 603-*bis* c.p.¹⁵; adescamento di minorenni – 609 undecies c.p. - commessi anche all'estero)¹⁶ di cui all'art. 25-*quinquies* del Decreto¹⁷;

- **REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto¹⁸;

- **I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** richiamati dall'art. 25-*quater* 1 del Decreto¹⁹;

- **REATI TRANSNAZIONALI²⁰**;

- **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA**

¹¹ Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012 (art. 77), n. 190 e modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (art. 6)

¹² Articolo aggiunto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Art. 6)

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 3, d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003 n. 7

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art 6, L. 4 novembre 2016, n. 199.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art 3, L. 4 marzo 2014, n. 39.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003 n. 228

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria);

¹⁹ L'art. 25-*quater* 1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 e si riferisce al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p..

²⁰ La legge 16 marzo 2006, n. 146, ratifica e dà esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Tale legge ha ampliato il numero dei reati il compimento dei quali può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, 291-*quater*), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74), il riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), il traffico di migranti (d.lgs.286/1998, art.12, comma 3, 3-*bis* 3-*ter*, 5) ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

**TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO DI CUI ALL'ART.25-SEPTIES
DEL DECRETO²¹;**

previsti dal codice penale (omicidio colposo – art. 589 c.p.; lesioni colpose – art. 590 c.p., commessi con violazione dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81);

- **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ART.25-OCTIES DEL DECRETO²²;**

previsti dal codice penale (ricettazione – art. 648 c.p.; riciclaggio – art. 648-bis c.p.; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648-ter c.p.; autoriciclaggio²³ – art. 648-ter.1 c.p.);

- **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DI CUI ALL'ART.24-BIS DEL DECRETO²⁴;**

previsti dal codice penale (documenti informatici – art. 491 bis c.p.; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p.; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 615 quinquies c.p.; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quater c.p. – installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p.; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p.; danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.; frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.);

- **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

previsti dal codice penale di cui all'art. 24-ter del Decreto²⁵;

- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

previsti dal codice penale di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto²⁶;

²¹ La legge 123/2007 introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

²² Il d.lgs. n. 231 di attuazione della III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), del 16 novembre 2007 introduce l'art.25-octies, modificato dall'art 3 L. 15 dicembre 2014, n. 186.

²³ Articolo aggiunto dalla L. 186/2014

²⁴ La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 94/2009.

²⁶ Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 99/2009.

- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**
previsti dalla Legge 633/1941 e di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto²⁷;
 - **DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**
previsti dal codice penale e di cui all'art. 25-*decies* del Decreto²⁸.
 - **REATI AMBIENTALI**
previsti dal codice penale, dal D.Lgs. 152/2006, dalla Legge 150/1992, Legge 549/1993, e dal D.Lgs. 202/2007 e di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto²⁹;
- DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO**
previsti dal D.Lgs.. 286/1998 e di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto³⁰.
- **DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA**
previsti dalla Legge n. 654/1975 di cui all'art. 25-*terdecies* del Decreto³¹.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati, consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - * interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - * divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi;
 - * divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca³² del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 99/2009.

²⁸ Articolo aggiunto dalla L. 116/2009 e rubricato con nuova numerazione con il D. Lgs. 121/2011.

²⁹ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121/2011, modificato dall'art 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.

³⁰ Articolo aggiunto dal D.Lgs 109/2012, modificato dall'art 30, L. 13 ottobre 2017, n. 161.

³¹ Articolo aggiunto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017.

³² E' una sanzione applicabile contestualmente all'emissione della obbligatoria, principale e generale da disporsi contestualmente all'emissione della sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema innovativo basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 e un massimo di Euro 1549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva³³.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

Il Decreto prevede poi altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorché questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittive.

³³ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.6 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*duodecies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona

fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

- alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Secondo il D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione e di gestione deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'esclusione della responsabilità della società dipende dall'efficace attuazione del modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

A questo scopo si deve prevedere:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o quando si verifichino mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 prevede *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria sono state sottoposte all'approvazione del Ministero della Giustizia, che le ha giudicate *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, 3° comma, D. Lgs. 231/01"* in quanto *"oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le*

linee guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati' ³⁴.

1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;

e

- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

³⁴ A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel marzo 2014 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004 e nel 2008) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 21 luglio 2014 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI SERVIZI OSPEDALIERI

2.1 SERVIZI OSPEDALIERI

La società ha per oggetto sociale l'assunzione sotto qualsiasi forma di appalti e concessioni per la costruzione e gestione di opere, la gestione di servizi, la fornitura di beni e la gestione e la manutenzione di impianti per conto di pubbliche amministrazioni in Italia e/o all'Estero, nonché di persone e di enti privati.

In particolare a tal fine la Società potrà:

- svolgere lavori di lavanderia e disinfezione industriale ad acqua ed a secco di biancheria, materasseria, confezionati, indumenti, abiti da lavoro e di beni lavabili per conto proprio o di terzi nonché il noleggio dei beni medesimi;
- svolgere lavori di sterilizzazione in genere e di confezionamento sterile di materiali tessili e di sets per sale operatorie, per pronto soccorso e per medicazione in confezione farmaceutica nonché la commercializzazione, il noleggio e la vendita degli stessi prodotti;
- svolgere lavori di lavaggio, disinfezione, sterilizzazione, confezionamento e manutenzione di strumentario chirurgico, di materiale termolabile e di sets per sale operatorie, per pronto soccorso, per medicazione in confezione farmaceutica e materiali per uso industriale, nonché la commercializzazione, il noleggio e la vendita degli stessi prodotti;
- svolgere attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti e locali di lavanderia industriale, di sterilizzazione, di sale operatorie e di piastre endoscopiche, nonché attività di consulenza e gestione delle attività di progettazione e realizzazione anzidette;
- svolgere attività di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione e di apparecchiature elettromedicali;
- svolgere attività di formazione ed addestramento sulle attività di cui sopra, nonché consulenza sulla predisposizione di piani qualità e sicurezza relativi alle attività di cui sopra;
- svolgere attività di commercializzazione e vendita di materiali monouso, di calzature per il personale ospedaliero e di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- effettuare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
- svolgere lavori di pulizia e disinfestazione e sanificazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi di presidi ospedalieri pubblici o privati;
- assumere la gestione di guardaroba, di archivi documentali nonché di magazzini di prodotti farmaceutici e non, per aziende operanti nel settore

- sanitario ivi compresa la loro gestione attraverso sistemi informatici; svolgere inoltre attività di logistica interna alle aziende operanti nel settore sanitario relativamente ai prodotti forniti e/o gestiti;
- svolgere la produzione e la gestione dei pasti per comunità all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private;
 - svolgere l'attività di autotrasporto per conto proprio o di terzi;
 - svolgere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici, di attrezzature e di arredi per conto di strutture sanitarie pubbliche o private;
 - svolgere attività di guardiania, di portierato, di assistenza e custodia domiciliare e non e qualsiasi altra attività di servizio all'utenza e a supporto delle attività di carattere medico-sanitarie all'interno di strutture pubbliche e private;
 - svolgere attività di noleggio di attrezzature ed arredi per presidi ospedalieri pubblici e privati.

La società può, altresì, concedere prestiti, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia a favore di soci o di terzi.

La società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni, purché accessorie e strumentali al perseguimento anche indiretto, dello scopo sociale.

In via non prevalente e non nei confronti del pubblico, la società può procedere anche all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso, funzionale o strumentale al proprio. Il tutto nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi della legge n. 197/1991 e dei decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998 e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Potrà, inoltre acquisire, vendere dare e/o prendere in uso marchi e brevetti.

2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DI SERVIZI OSPEDALIERI

ASSEMBLEA

Le competenze delle assemblee ordinaria e straordinaria sono rispettivamente regolate dagli articoli 2364 e 2365 c.c., salvo quanto espressamente previsto dallo statuto e dalla legge.

Sono inoltre di competenza dell'assemblea straordinaria:

- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, come previsto dallo statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di quanto previsto dallo statuto.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Sono legittimati ad intervenire alle assemblee gli azionisti che, alla data dell'assemblea, risultano regolarmente iscritti nel libro soci.

Hanno diritto di voto gli azionisti muniti di diritto di voto quale risultante dal titolo ovvero, in mancanza, dalle annotazioni sul libro soci.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non risulta espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente ha il potere di proporre le procedure per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; le procedure possono però essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettate le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si deve ritenere svolta nel luogo nel quale è stata convocata e dove devono essere presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dallo statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nello statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, comunque nominati in numero dispari.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca da parte dell'assemblea e senza diritto ad indennizzo/risarcimento danno per l'eventuale assenza di giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), cessa l'intero consiglio.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, i quali possono compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui allo statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci ed i componenti dell'organo incaricato del controllo contabile.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il compimento dell'atto da parte del Vice Presidente costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.

La rappresentanza sociale spetta altresì ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, ed al direttore generale se nominato, nei limiti dei poteri conferiti.

L'organo amministrativo, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza ed il direttore generale, nei limiti in cui è loro attribuita la rappresentanza, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile qualora non sia stato nominato il revisore contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei componenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui allo statuto.

PRESIDENZA E COMITATI

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero il Vice - Presidente, convoca il consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno un amministratore o da un sindaco, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi sociali delegati e avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il

potere di revocare le deleghe. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo sulle operazioni delegate.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DI SERVIZI OSPEDALIERI

La struttura organizzativa di Servizi Ospedalieri è costituita da:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E

AMMINISTRATORE DELEGATO DA CUI DIPENDONO GERARCHICAMENTE:

- SEGRETERIA DI DIREZIONE
- PERSONALE E SICUREZZA
- CONTROLLO DI GESTIONE
- APPROVVIGIONAMENTI
- QUALITÀ
- AMMINISTRAZIONE E TESORERIA
- AFFARI LEGALI
- OPERATIONS
- SVILUPPO PRODUTTIVO
- PROMOZIONE E SVILUPPO

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di Servizi Ospedalieri da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano la fiducia e la reputazione di cui Servizi Ospedalieri gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

Servizi Ospedalieri ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della Società.

3.2 IL PROGETTO DI SERVIZI OSPEDALIERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DEI "KEY OFFICER", IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "Attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo di questa fase è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 è stato valutato che il rischio relativo ai reati di falso in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, ai reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies e 25-quater.1 (con l'esclusione dei reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" e "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies, ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies, ai reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p.), ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, ai reati transnazionali e ai reati in materia di immigrazione e condizione dello straniero relativamente al reato di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Per quanto attiene al reato di associazione a delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione a delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali).

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D.Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D.Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alla fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato.
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura). Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è stata l'analisi del modello di *business* (analisi del modello dei processi primari e secondari) e del modello di controllo in essere (*Corporate Governance* e *Control Governance*) di Servizi Ospedalieri svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l'identificazione dei "Key officer", ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione sociale che attraverso interviste strutturate con i Key officer, In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

3.2.2 RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE "AS-IS" E VALUTAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO IN ESSERE, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- segregazione (articolazione) dei compiti;
- adeguatezza della tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- adeguatezza del sistema delle deleghe.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo esistente e un modello teorico di riferimento basato sul contenuto della disciplina del Decreto e delle best practice internazionali.

Attraverso tale confronto è stato possibile individuare le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno esistente (processi e procedure) e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo "specifico" conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:

- dei processi elementari/attività svolte;
- delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;

- dei relativi ruoli/responsabilità;
- del sistema dei controlli esistenti.

3.2.3 DISEGNO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo di questa fase è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Servizi Ospedalieri, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione di questa fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Servizi Ospedalieri ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da singole "Parti Speciali", predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

La Parte Speciale, denominata "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 decies (relativamente al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria) del D.Lgs. 231/2001; la Parte Speciale, denominata "*Reati Societari*", si applica per le tipologie di reato previste per i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del d. lgs 231/2001; la Parte Speciale denominata "*Salute e Sicurezza*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "*Delitti informatici e di trattamento illecito di dati*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-nonies del D.Lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "*Delitti contro industria e commercio*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "*Delitti di criminalità organizzata*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01; la Parte Speciale denominata "*Reati ambientali*" trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, la Parte Speciale denominata "*Delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero*" trova applicazione per la tipologia di reato prevista dall'art. 25-duodecies e 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, la Parte Speciale denominata "*Autoriciclaggio*" trova applicazione per il reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Nell'ambito del Gruppo, la Società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

È responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione dei principi di controllo previsti nel Modello, in relazione alle attività poste concretamente in essere nelle aree a rischio potenziale relativamente alle categorie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La Società ha quindi svolto autonomamente l'attività di predisposizione e adozione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Nello specifico, la Società:

- non dirama indicazioni, in termini precettivi e vincolanti, nell'attività di elaborazione e revisione dei Modelli verso le altre società del Gruppo;
- adotta principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione alla propria operatività e alle fattispecie di reati per essa rilevanti.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile".

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto ad Consiglio di Amministrazione.

4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, REVOCA E DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce esplicite indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, Servizi Ospedalieri ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231 del 2001, secondo cui l'organismo di vigilanza è dotato di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" e alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, Servizi Ospedalieri ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") in un organismo composto da due professionisti esterni.

E' previsto che sia invitato permanente un componente del Collegio Sindacale della Società.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità.

Il Presidente dell'OdV è nominato dallo stesso organismo e svolge funzioni di coordinamento.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, sono cause di ineleggibilità/incompatibilità, a garanzia del requisito di onorabilità:

- a) rivestire la carica di membro munito di deleghe operative del Consiglio di Amministrazione di Servizi Ospedalieri SpA o di altro organo dirigente delle Società da questa controllate;

- b) essere incaricati della revisione contabile di Servizi Ospedalieri SpA o svolgere la medesima attività per Società dalla stessa controllate;
- c) avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- d) versare in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori;
- e) avere svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- f) essere stati condannati in via definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001;
- g) essere stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- h) essere stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'O.d.V., stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'O.d.V. inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'O.d.V. per un periodo superiore a sei mesi, o la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza avviene unicamente per giusta causa. A tale proposito, per giusta causa dovrà intendersi:

–

- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;

- grave inadempimento dei propri doveri, come indicati nel presente Modello;
- sentenza di condanna della Società ovvero sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del membro esterno dell'OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o reati della stessa natura.

In ogni caso la revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione e deve avvenire all'unanimità dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo, il membro in carica darne comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla nomina del sostituto/i. Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;
- verificare in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti.

Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello:

- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza di Servizi Ospedalieri il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Attività Sensibili" e sulla loro efficacia tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- effettuare il monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001; avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere e monitorare le idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna

necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- supervisionare la predisposizione con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, della intranet aziendale contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello;
- verificare l'adeguatezza del modello alla normativa vigente ai fini di compliance ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);
 - pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in Servizi Ospedalieri SpA per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato di Servizi Ospedalieri SpA nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione, presunta o effettiva, del Modello e/o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avvenute o in corso di esecuzione.

Gli obblighi di segnalazione rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del codice civile;
- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 5 (Sistema Disciplinare).

Oltre alle segnalazioni devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Si precisa infine che l'OdV potrà raccogliere direttamente le informazioni di cui sopra - nel corso delle proprie attività di controllo periodiche - attraverso le modalità che l'OdV stesso riterrà più opportune (ad es. attraverso la predisposizione di reportistica ad hoc).

In ogni caso i componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, come indicato al successivo paragrafo 4.5.

Al fine di raccogliere in modo efficace le informazioni/segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza ha istituito canali informativi dedicati. Le modalità di trasmissione e comunicazione delle stesse sono dettagliate all'interno dell'Allegato 4.

Inoltre, tramite gli stessi canali, è possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza in caso di richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello e richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

4.5 DOVERE DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Quanto a tale seconda linea di reporting, l'Organismo di Vigilanza predispone:
 - con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
 - immediatamente, anche individualmente, una segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici, ed in particolare:

- con la funzione Legale (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei processi sensibili, per la definizione del contenuto delle clausole contrattuali, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari);

- con la Funzione personale in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello;
- con la Funzione Amministrazione in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio;
- con il/i Responsabile/i della Sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

Gli incontri con le Funzioni cui l'Organismo di Vigilanza fa riferimento devono essere verbalizzati. Le copie dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, di convocare i predetti organi per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza e in genere per le attività che riguardano il Modello, dovranno essere convocati anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'accesso all'archivio è consentito, oltre che all'Organismo di Vigilanza, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dietro richiesta formale all'OdV.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti ai seguenti Contratti Collettivi:

- CCNL "Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini";

- CCNL "Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati \ multiservizi".

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile dell'Ufficio Personale individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile dell'Ufficio Personale comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il responsabile dell'Ufficio Personale provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.3 VIOLAZIONI DEL MODELLO E RELATIVE SANZIONI

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Servizi Ospedalieri intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi

le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

2. Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della "multa", il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della "sospensione" dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del "licenziamento", il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la Società, ovvero il lavoratore che sia recidivo in almeno 2 provvedimenti di sospensione in 2 anni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa di Servizi Ospedalieri di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

5.4 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, la Società adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

I componenti del Collegio Sindacale non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in società è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari. Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.7 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI

La violazione da parte di *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con Servizi Ospedalieri costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

5.8 MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALENTE E VERSO CHI EFFETTUA CON DOLO O COLPA GRAVE SEGNALAZIONI INFONDATE

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (riservatezza sulla identità) nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, la violazione degli obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante, è causa di decadenza; possono essere applicate altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, e 5.7 laddove applicabili (es. dipendente, consulente, sindaco); il processo di

- accertamento della violazione e decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CdA;
- nei confronti degli eventuali invitati permanenti alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza (membri del Collegio Sindacale, Amministratori, dirigenti, lavoratori subordinati, consulenti), la violazione della riservatezza sulla identità del segnalante comporta le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, e 5.7 laddove applicabili (es. dipendente, consulente, sindaco); .

Le stesse sanzioni sopra richiamate sono applicate nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 PREMESSA

Servizi Ospedalieri, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Servizi Ospedalieri è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Personale e Organizzazione che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

6.2 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;

- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A cura dell'Ufficio Personale quadri e dirigenti devono ricevere una copia del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte dello stesso Ufficio Personale.

Ai componenti degli organi sociali di Servizi Ospedalieri sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello. Ai nuovi dipendenti (quadri e dirigenti) ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Direzione Personale e Organizzazione è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

6.3 ALTRI DESTINATARI

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con Servizi Ospedalieri

rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

7.2 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per: 1) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo), 2) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio e 3) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel ***Programma delle Verifiche dell'O.d.V.***

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

A tal fine, tale attività di controllo viene effettuata dall'O.d.V. attraverso:

- il flusso di informazioni;
- verifiche periodiche mirate sulle "attività sensibili" ("Piano di lavoro");
- riunioni con personale chiave dell'impresa o con alcuni partner, consulenti o agenti;

Le verifiche interne sono gestite dall'Organismo di Vigilanza. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Il "Piano di Lavoro" copre un anno (periodo gennaio - dicembre di ogni anno fiscale) e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione (flusso informativo dello staff operativo all'Organismo di Vigilanza) definito per ogni controllo effettuato;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D.Lgs. 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di audit precedenti.

Controlli straordinari, vengono pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza decida controlli occasionali ad hoc.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del reporting prevista nel presente Modello.

Servizi Ospedalieri S.p.A. considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel presente Modello.

7.3 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;

- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà a verificarne la corretta applicazione e la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, propone una bozza per l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, oltre a eventuali osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo alle strutture aziendali a ciò preposte.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa semestrale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;

- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.